

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA

21 Ottobre 2020

Alle aziende associate

**CESSIONI BENI PER IL CONTENIMENTO DEL COVID-19: ESENZIONI IVA NUOVI
CHIARIMENTI**

Gent.mi Associati,

L'Agenzia delle Entrate, con Circolare 26/E pubblicata il 15 ottobre 2020, è tornata a fornire chiarimenti sull'articolo 124 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), fornendo ulteriori dettagli in ordine all'esenzione IVA (e, a partire dal 1° gennaio 2021, assoggettamento ad IVA ad aliquota 5%) di tutta una serie di beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Con il decreto Rilancio, ricordiamo, è stata introdotta una modifica alla tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevedendo un'elencazione di beni il cui commercio (in qualsiasi fase – ingrosso, dettaglio, passaggi intermedi - e tra qualsiasi soggetto – nazionale e/o estero, business o consumer) è previsto in esenzione IVA fino a fine anno, senza che da ciò discenda il venire meno al diritto alla detrazione in capo al soggetto passivo, e di quindi senza far emergere problematiche di pro-rata ex articolo 19-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Con la Circolare 26/E vengono fornite ulteriori indicazioni, sotto forma di risposte ai quesiti. Gran parte delle informazioni fornite si riferiscono al fondamentale (e molto tecnico) aspetto di corretta individuazione dei beni rientranti nella casistica di cui all'articolo 124 D.L. 34/2020.

Un primo aspetto da tenere in considerazione è quello che l'elencazione dei beni fornita dall'articolo 124 D.L. 34/2020 deve considerarsi come tassativa (vedasi tabella allegata in coda al presente contributo).

Fatta questa prima cernita dei beni rientranti nella misura agevolativa, occorre evidenziare che ad essere determinante è la finalità della cessione; si deve infatti trattare di prodotti ceduti al fine di combattere la diffusione del Covid e di altre malattie infettive.

La finalità potrà essere desunta “dall'acquirente e dal suo settore di attività”. Detto in altri termini, la cessione di beni - seppur appartenenti all'elencazione di cui all'articolo 124 - destinata ad impieghi diversi da quelli sanitari, non rientra nell'esenzione (oggi), o ambito di applicazione dell'aliquota ridotta 5% (dal 2021, salvo successive proroghe del regime di esenzione).

www.confapiemilia.it – info@confapiemilia.it

BOLOGNA
MODENA
PARMA
REGGIO EMILIA

Via di Corticella, 184/10 - 40128 Bologna
Via Tacito, 40 - 41123 Modena
Via Toscana 45/1 – 43123 Parma
Via Brodolini, 3 - 42124 Reggio Emilia

Tel +39 051 6388666 - fax +39 051 327861
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 – fax +39 059 894812
Tel +39 059 894811 - fax +39 059 894812

Al fine di ancor meglio circoscrivere i beni rientranti nella disposizioni in oggetto è necessario fare preliminare riferimento alla circolare 30 maggio 2020, n. 12/D dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli che, ai fini dell’importazione dei summenzionati beni, ha anche individuato i codici di classifica doganale delle merci oggetto dell’agevolazione, cui è stato associato in TARIC il Codice Addizionale Q101 da indicare, fino al 31 dicembre 2020, nella casella 33 del DAU.

Tale classificazione, tuttavia, è anch’essa non del tutto sufficiente ad individuare i beni cui fa riferimento l’articolo 124 del D.L. 34/2020. Infatti, come precisato dalla Circolare 26/E/2020, “i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 costituiscono un paniere più ristretto di quello individuato dai codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell’ADM .

Quest’ultima, infatti, antepone “ex” alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma in commento. Per “ex” si intende in sostanza “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124”.

Divengono quindi preziose le analitiche informazioni fornite nella Circolare 26/E, cui si rimanda per i dettagli, posto che tale Circolare riporta, con riferimento alle diverse casistiche di prodotti, informazioni utili ad identificare i beni agevolabili, spesso fornendo anche i singoli codici identificativi doganali.

Come ricordato dall’Agenzia delle Entrate, per facilitare l’individuazione dell’esenzione in commento è possibile indicare nelle fatture relative alle cessioni di beni effettuate ai sensi dell’articolo 124, comma 2, che trattasi di «operazione esente con diritto alla detrazione» oppure di «cessione esente ai sensi dell’articolo 124, comma 2, del dl n. 34 del 2020». Si ricorda che tale indicazione non è comunque obbligatoria.

Le operazioni in regime di esenzione ex articolo 124 D.L. 34/2020 troveranno collocazione nella LIPE ai rigi VP2 o VP3, a seconda che si tratti di cessioni o acquisti, mentre per quanto riguarda la dichiarazione IVA annuale non è ancora noto in quale rigo dovranno essere esposte, posto che le istruzioni al modello 2021 riferimento 2020 non sono ancora state predisposte.

Di particolare interesse è il passaggio che la Circolare dedica alle prestazioni di servizi: “il trattamento IVA introdotto dall’articolo 124 è applicabile alle cessioni onerose e a quelle gratuite dei medesimi beni, nonché alle prestazioni di servizi di cui all’articolo 16, comma 3, del Decreto IVA”. Pertanto, il regime ex art. 124 DL 34/2020 si applica anche alle cessioni di beni rientranti nella casistica prodotti mediante «...contratti d’opera, di appalto e simili», ed anche nel caso di «...locazione finanziaria, noleggio e

simili». L'esempio riportato in circolare non lascia spazio a dubbi: la fornitura di un ventilatore polmonare mediante un contratto di locazione finanziaria sarà imponibile con aliquota IVA del 5% se effettuata a decorrere del 1° gennaio 2021, mentre sarà esente se effettuata entro il 31 dicembre 2020.

Per quanto riguarda i contribuenti in regime di ventilazione IVA, occorre ricordare che le cessioni in oggetto non devono essere considerate nel computo. A tal proposito la Circolare fornisce un utile esempio di quale sia la corretta procedura da seguirsi quando non sia noto l'ammontare dei corrispettivi periodici riferibile ai beni.

In pratica, occorre sottrarre dal totale dei corrispettivi l'ammontare delle cessioni ex art. 124 D.L. 34/2020, e se tale ammontare non è noto, lo stesso dovrà essere determinato in proporzione agli acquisti relativi ai medesimi beni. Solo dopo aver effettuato questa "depurazione" della base dati, si procederà alla ventilazione dei corrispettivi.

Esempio:

Su un totale di acquisti al lordo dell'IVA di 5.000 euro, di cui 2.000 euro con aliquota del 4%, 2.000 euro con aliquota del 22% e 1.000 euro in esenzione ai sensi dell'articolo 124 comma 1, la percentuale degli acquisti dei beni in esenzione è pari al 20% del totale, mentre quella degli acquisti ad aliquota al 4% e al 22% è pari al 40% ciascuno.

A fronte di ammontare di corrispettivi al lordo dell'IVA di euro 10.000 euro, la quota riferibile alle cessioni

esenti è pari a 2.000 euro (20% di 10.000 euro), mentre quella riferibile alle cessioni al 4% e al 22% è pari a 4.000 ciascuno.

Sulle quote "imponibili" va effettuato lo scorporo dell'IVA dovuta in base alle diverse aliquote secondo il metodo della ventilazione dei corrispettivi. Pertanto, su 4.000, l'IVA al 4% è pari a 154 euro; su 4.000, l'IVA al 22% è pari a 721 euro. In conclusione, l'IVA a debito è pari a 875 euro.

Ovviamente, se le operazioni esenti ex art. 124 D.L. 34/2020 sono invece quantificabili con precisione, non si ricorrerà al metodo sopra riportato, bensì si dovrà ventilare i corrispettivi sottraendo dagli acquisti il costo dei beni e dalle vendite i corrispettivi relativi alle operazioni cui sopra.

Come già evidenziato, si raccomanda agli operatori di settore all'attenta lettura della Circolare con riferimento alle singole categorie di prodotti commercializzati, al fine di verificare le caratteristiche che devono essere rispettate e le categorie doganali di riferimento, aspetti che in questa sede non vengono riportate per esigenze di sintesi.

SEGUE TABELLA



Nell'articolo 124, comma 1, sono indicati i seguenti beni:

1. ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
2. monitor multiparametrico anche da trasporto;
3. pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
4. tubi endotracheali;
5. caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
6. maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione;
7. umidificatori;
8. laringoscopi;
9. strumentazione per accesso vascolare;
10. aspiratore elettrico;
11. centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
12. ecotomografo portatile;
13. elettrocardiografo;
14. tomografo computerizzato;
15. mascherine chirurgiche;
16. mascherine Ffp2 e Ffp3;
17. articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici;
18. termometri;
19. detergenti disinfettanti per mani;
20. dispenser a muro per disinfettanti;
21. soluzione idroalcolica in litri;
22. perossido al 3 per cento in litri;
23. carrelli per emergenza;
24. estrattori RNA;
25. strumentazione per diagnostica per COVID-19;
26. tamponi per analisi cliniche;
27. provette sterili;
28. attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Il Nostro Servizio Economico/Fiscale (Dott. Claudio Zamparelli tel. 342 6379838 c.zamparelli@confapiemilia.it e il Dott. Domenico Paradiso 349 6015699 d.paradiso@confapiemilia.it) è a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Dott. Stefano Bianchi
Direttore
Confapi Emilia